



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dai magistrati:

Dott. Irene Tricomi	Presidente
Dott. Gabriella Marchese	Consigliere
Dott. Maria Casola	Consigliere
Dott. Fabrizio Gandini	Consigliere Rel.
Dott. Giovanni Mimmo	Consigliere

Oggetto:

invalidità

Ud.26/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13086/2023 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati

██

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2143/2022 pubblicata il 16/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cosenza, all'esito del procedimento ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ., ha omologato la sussistenza del requisito



sanitario per l'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa.

2. Il Tribunale ha compensato le spese di lite di lite in ragione della metà, ed ha liquidato le restanti in euro 2.000,00 per compensi — oltre accessori — poste a carico Inps.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso straordinario affidato a due motivi, ai quali l'Inps resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione ed erronea applicazione del d.m. n. 147 del 13/08/2022, d.m. n°55 del 10\03\2014, dell'art. 24 della legge n°794\1942, dell'art 4 c1, del d.m. 5\10\94 n°585 e della legge n° 1051 del 7\11\1957» nonché «insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia».

2. Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c» nonché «insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia».

3. Deve essere esaminato dapprima il secondo motivo, perché la critica alla liquidazione delle spese (primo motivo) ha per oggetto le spese liquidate *a valle* della compensazione.

4. Il giudice di merito ha compensato le spese di lite in ragione della metà «attesa la complessità dell'accertamento tecnico».

Ad avviso del ricorrente, la causale prescelta dal giudice di merito non rientra tra quelle tipiche e nominate, previste dall'art.92 comma secondo cod. proc. civ., né ad esse è stata espressamente ricondotta.

5. Il motivo è fondato.

6.Va osservato che l'art. 92, a seguito della novella di cui al d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, e della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale prevede che il



giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; il giudice, può non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Come ha affermato la Corte costituzionale l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.

Con la citata sentenza il Giudice delle Leggi ha chiarito che l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.

Il giudice, quindi, deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, coerenti con il suddetto paradigma.

7. Quanto alla clausola generale residuale delle gravi ed eccezionali ragioni, il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo il quale tali ragioni devono essere indicate nella motivazione, e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (da ultimo Cass. n. 14589/2025).

8. Cass. n. 273 del 2023, a mero titolo esemplificativo, ha ricordato che: «si è esclusa l'idoneità di valutazioni che siano "illogiche o erranee" (C. 11222/2016), che facciano riferimento ad una "natura processuale della pronuncia" (C. 16037/2014), al carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite o all'esiguità della pretesa creditoria (C. 11301/2015), ad un "imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito" (C.



1521/2016), alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte" (C. 21083/2015)».

9. Nella specie, il riferimento alla complessità dell'accertamento tecnico non soddisfa i richiamati principi perché si milita a postulare una complessità che non viene però in alcun modo spiegata dal giudice del merito: la causale prescelta non lascia dunque comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno della decisione di compensazione e ciò integra la violazione di legge lamentata (cfr. Cass. n. 7452/2026).

10. Deve dunque concludersi che il Tribunale di Cosenza è incorso nella violazione di legge che forma oggetto del secondo motivo di ricorso.

11. Per l'effetto la sentenza deve essere cassata con riferimento al motivo accolto, assorbito il primo motivo, con rinvio al Tribunale di Cosenza — in persona di diverso magistrato — che nel provvedere ad un nuovo esame dovrà attenersi ai principi sopra richiamati.

12. Il giudice di merito provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

13. Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 196/2003, si dispone che in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cosenza che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 196/2003, si dispone che in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del ricorrente.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il
26/05/2026.

La Presidente

Irene Tricomi

